



## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUIGI DE LUCA

Seduta del 15/11/2018

### FATTO

Addì 4/4/2013, la ricorrente stipulava con una società finanziaria, incorporata dall'intermediario convenuto, un contratto di prestito per un capitale lordo finanziato di euro 28.920,00, da rimborsare in 120 rate di euro 241,00 cadauna, mediante cessione di quote della sua retribuzione mensile.

Tale finanziamento era estinto anticipatamente alla data del 30/4/2017, in corrispondenza della 48<sup>a</sup> rata, sulla base di apposito conto redatto il 24/3/2017.

Con ricorso pervenuto a questo Arbitro l'1/9/2017, presentato con l'assistenza di un legale di sua fiducia e preceduto da reclamo del 12/7/2017, la ricorrente ha chiesto il rimborso delle quote delle commissioni finanziarie, delle commissioni di intermediazione, delle commissioni rete esterna e dei premi assicurativi anticipatamente pagati e, a suo dire, non maturati a seguito della predetta estinzione anticipata.

In particolare, la ricorrente ha chiesto che sia disposto che l'intermediario convenuto debba restituirle, al netto di quanto già stornato in conteggio di estinzione, la complessiva somma di euro 1.165,08, oltre spese di difesa (quantificate in reclamo in euro 200,00).

A sostegno di siffatta sua domanda, la ricorrente ha richiamato la disciplina di settore e ha dedotto che il metodo di calcolo da adottarsi per il dovuto rimborso è quello *pro rata temporis*, parametrato alla durata residua del contratto.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario convenuto ha evidenziato la già avvenuta restituzione in conto estintivo di euro 571,28 per commissioni finanziarie e di euro 427,01 per commissioni di intermediazione (ivi comprese le commissioni di rete esterna).



Ha, inoltre, sostenuto che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, il contratto in esame conteneva una chiara descrizione di tutte le varie voci di costo, degli importi retrocedibili in caso di estinzione anticipata e dei criteri di calcolo di loro rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Più specificatamente, in relazione alle voci di costo oggetto di ricorso, l'intermediario ha tenuto a rilevare:

- quanto alle “*commissioni finanziarie*”, che era chiarito in contratto che, in caso di estinzione anticipata, il loro rimborso sarebbe avvenuto applicando il criterio *pro rata temporis* sul 60% del totale importo delle stesse, al netto di euro 400,00 non rimborsabili;
- quanto alle “*commissioni di intermediazione*”, che la relativa quota *recurring* ristorabile in caso di anticipata estinzione doveva anch'essa calcolarsi sul 60% del loro importo, al netto di euro 400,00 non rimborsabili;
- quanto, infine, alle “*commissioni rete esterna*”, che, sebbene esse fossero destinate a remunerare attività *up front*, era stato, comunque, contrattualmente previsto un importo restituibile al cliente, calcolato, *pro rata temporis*, sul 30% della cennata voce commissionale;
- che i rimborsi eseguiti in conto estintivo erano, per le commissioni di intermediazione, addirittura superiori rispetto alle sopra illustrate previsioni pattizie;
- che, peraltro, seppure per le su indicate commissioni erano stati pattuiti dei criteri di ristoro, le dette voci di costo, in realtà, erano esclusivamente *up front* o, relativamente alle commissioni di intermediazione, in larghissima parte a copertura di attività *up front*;
- che il premio assicurativo non doveva essere retrocesso, in quanto esso non era stato addebitato alla ricorrente, ma era stato sostenuto direttamente dall'intermediario finanziatore.

Deducendo, infine, la non rimborsabilità delle chieste spese di assistenza difensiva, l'intermediario ha concluso chiedendo il rigetto dell'incoato ricorso poiché infondato.

## DIRITTO

L'art. 125 sexies T.U.B. dispone, com'è noto, che il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e che, in tale evenienza, egli ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr. ex multis Coll. Coord. n. 6167/2014), la concreta applicazione del surrichiamato art. 125–sexies T.U.B., comporta che vanno parzialmente restituite al cliente, oltre agli interessi non maturati, solo i costi relativi ad attività o servizi destinati a trovare realizzazione fino al pagamento dell'ultima rata di rimborso (cc.dd. *recurring*), divenute indebite in conseguenza della prematura estinzione del prestito; di contro resta ferma la non rimborsabilità delle voci di costo che si riferiscono alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento, integralmente esaurite prima dell'eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*).

Nel caso che ci occupa, in occasione della stipula del contratto di finanziamento, sono stati addebitati alla ricorrente i seguenti costi rilevanti ai fini della decisione: “*commissioni finanziarie*” (per euro 1.985,73), “*commissioni di intermediazione*” (per euro 752,29) e “*commissioni rete esterna*” (per euro 867,60).

La somma totale delle predette voci di costo ammonta ad euro 3.605,62.

Supponendone l'integrale natura *recurring*, la ricorrente reputa che l'importo che l'intermediario avrebbe dovuto abbuonargli, alla stregua del criterio *pro rata temporis*, era



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

pari ad euro 2.163,37 e che, dunque, a fronte dei parziali storni in conteggio estintivo di euro 571,28 e di euro 427,01, sussiste un suo diritto al rimborso della residua somma di euro 1.165,08.

Di ben diverso avviso è, invece, l'intermediario resistente.

Quest'ultimo, infatti, eccepisce l'inammissibilità della richiesta di rimborso integrale delle commissioni in esame e sostiene di nulla dovere in aggiunta a quanto già abbuonato in conteggio estintivo, stante che nel determinare tali abbuoni avrebbe legittimamente applicato le limitazioni percentuali contrattualmente pattuite.

Reputa questo Collegio che tale difesa della resistente è condivisibile.

Secondo, infatti, le più recenti posizioni condivise dei Collegi, allorché risultino chiaramente indicate, sia pure in modo sintetico, le attività remunerate da un determinato onere commissionale, è da ritenersi legittima la previsione pattizia di un rimborso parziale del detto onere tramite un criterio percentuale.

Nel caso di specie, il contratto prevede all'articolo 5 una descrizione delle attività remunerate dai vari oneri commissionali addebitati, di guisa che è legittima la loro avvenuta retrocessione in conteggio estintivo alla stregua delle percentuali e dei criteri ex ante stabiliti in contratto e richiamati dalla resistente nelle sue sopra illustrate svolte difese. Nessuna residua somma è, dunque, riconoscibile alla ricorrente per commissioni corrisposte e non maturate.

Quanto alla domanda (invero solo generica) della ricorrente di retrocessione dei premi assicurativi non goduti, è sufficiente qui rilevare che dall'esame delle condizioni economiche del contratto si evince chiaramente che il pagamento dei detti premi è rimasto ad esclusivo carico della finanziatrice e non è stato addebitato alla ricorrente.

Quest'ultima, dunque, non può legittimamente pretendere alcun rimborso per siffatti premi. Conclusivamente, si ritiene che le richieste formulate dalla ricorrente non siano meritevoli di accoglimento.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI